



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0889/28.Min.17.Ton

8 GENNAIO 2015

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

R O M A

OGGETTO: Denunce e querele – Possibilità di ricezione da parte di Agenti di p.g. PARERE SAP

Con riferimento alle circolari di codesto Dipartimento n. 225/UAG/2014-69879-U e 559/D/005.02/Q/23360, pari oggetto, rispettivamente del 16 e 31 ottobre scorso, questa O.S. intende esprimere la propria contrarietà alla volontà di impiegare gli agenti di p.g. nella ricezione di denunce e querele.

In punto di diritto, infatti, si contesta l'interpretazione alquanto forzata e fantasiosa delle disposizioni di riferimento (art. 333, 2° comma, e 337, 1° comma, c.p.p.) espressa nelle indicate note, la quale prescinde del tutto dal dato letterale delle citate norme per ancorare le sue fondamenta al contesto normativo in cui sono inserite, richiamando a suffragio di tale tesi delle disposizioni che nulla c'entrano con la materia trattata quali gli artt. 357 e 351 c.p.p. Non è un caso, difatti, che tali articoli siano stati collocati dal legislatore in un titolo diverso e relativo precipuamente all'attività a iniziativa della p.g.

Il rinvio a tali norme appare, pertanto, fuorviante e fuori luogo e non può certamente giustificare l'intenzione di codesto Dipartimento di consentire agli agenti di p.g. di ricevere le denunce della collettività.

Né può considerarsi pacifica l'esegesi qui contestata sulla scorta di talune sentenze della Corte di Cassazione che ha ritenuto che la ricezione dell'atto di querela da parte di un ufficiale di p.g. è prevista non quale condizione di validità dell'atto, ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato. La giurisprudenza, difatti, non è annoverata tra le fonti del diritto, pertanto non può in ogni caso prevalere sul tenore letterale della norma che molto chiaramente recita che "La denuncia è presentata oralmente o per iscritto al pubblico ministro o a un ufficiale di polizia giudiziaria..."(art. 333, 2° co., cpp).

Medesimo discorso per la risposta fornita dal Ministero della Difesa pro-tempore che ha confermato la correttezza della procedura seguita dall'Arma dei Carabinieri secondo cui il militare addetto alla caserma accetta le denunce per poi consegnare i moduli al Comandante di Stazione. Anche in questo caso, difatti, il parere fornito dal titolare del Ministero della Difesa, che peraltro non è il Ministero competente per la nostra



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Amministrazione, non ha alcun potere "modificativo" dell'impianto codicistico di riferimento, che rimane quello appena citato e che esclude la possibilità di ricezione delle denunce/querele da parte di soggetti diversi dal P.M. e dall'Ufficiale di p.g.

Inoltre, va considerato che in tal modo si farebbe ricadere sul personale del ruolo agenti e assistenti e sui cittadini (a questi ultimi non verrebbe assicurata la professionalità dovuta) la grave carenza di organico dei ruoli ispettori (circa 14.000 unità) e sovrintendenti (circa 9.000 unità), che, oltre ad essere il reale motivo sotteso agli intendimenti espressi, è da addebitarsi esclusivamente alla negligenza di codesto Dipartimento nell'indizione delle procedure concorsuali finalizzati alla coperture delle carenze descritte.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte, pertanto, questa O.S chiede a codesto Ufficio l'immediato ritiro delle circolari anzidette, sì da assicurare il rispetto delle leggi nonché dei diritti del personale della Polizia di Stato.

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Gianni Tonelli -